

ASSICURAZIONE "KASKO" DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI



Contraente: CAMERA DI COMMERCIO MAREMMA E TIRRENO

SEDE DI LIVORNO - Piazza del Municipio, 48

Centralino: 0586 231.111

SEDE DI GROSSETO - Via F.lli Cairoli, 10

Centralino: 0564 430.111

Partita IVA: 01838690491

Periodo di efficacia dell'assicurazione:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| - Effetto dalle ore 24 del: | 30 Giugno 2018 |
| - Scadenza alle 24 del: | 30 Giugno 2020 |
| - Prima scadenza alle ore 24 del: | 30 Giugno 2019 |
| - Frazionamento: | annuale |

01.	DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	3
02.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	3
02.01.	Variazione del rischio.....	3
02.02.	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	4
02.03.	Modifiche dell' Assicurazione e forma di comunicazioni	4
02.04.	Assicurazione presso diversi Assicuratori.....	4
02.05.	Denunce sinistri.....	4
02.06.	Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	4
02.07.	Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto	5
02.08.	Periodo di assicurazione	5
02.09.	Diritto di surrogazione	5
02.10.	Interpretazione del contratto.....	5
02.11.	Oneri Fiscali	5
02.12.	Foro competente.....	5
02.13.	Riferimento alle Norme di Legge	5
03.	CARATTERISTICHE DEL RISCHIO	5
03.01.	Attività esercitata dal Contraente.....	5
03.02.	Oggetto dell'assicurazione.....	6
03.03.	Descrizione del rischio	6
03.04.	Rischi assicurati	6
03.05.	Veicoli assicurati	6
03.06.	Massimali di garanzia	6
03.07.	Impianti installati ed accessori Fono-Audio-Visivi.....	6
03.08.	Rottura cristalli.....	6
03.09.	Soccorso stradale.....	6
03.10.	Cose trasportate.....	6
03.11.	Esclusioni relative alle garanzie Incendio; Furto e Kasko	6
03.12.	Esclusioni relative alla sola garanzia kasko	7
03.13.	Liquidazione dei danni	7
03.14.	Rinuncia, diritto, surrogazione.....	7
03.15.	Estensione territoriale.....	7
03.16.	Regolazione premio	7
03.17.	Altre coperture assicurative	7
03.18.	Franchigie e scoperti	7
03.19.	Computo del premio	7
04.	NORME DIVERSE	7
04.01.	Coassicurazione e delega.....	7
04.02.	Clausola broker.....	8
04.03.	Produzione di informazioni sui Sinistri	8

01. DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Broker:	il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società per la gestione ed esecuzione della polizza e cioè la BNI Broker Net Italia S.r.l. che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
CCIAA	La Camera di Commercio Maremma e Tirreno
Franchigia:	parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sulla somma assicurata od in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Polizza:	il documento che prova l'Assicurazione;
Premio:	la somma dovuta dal contraente alla Società;
Primo Rischio Assoluto:	forma di assicurazione che viene prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono verificarsi;
Scoperto:	parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Società:	l'impresa assicuratrice;

02. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

02.01. Variazione del rischio

1. Per Variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione dell'Amministrazione Contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell'Amministrazione Contraente 'che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte.
3. L'Amministrazione Contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

02.02. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda richiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. Variazione del rischio e richiedere motivatamente, ai sensi dell'Art. 106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi e delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.
2. L'Amministrazione Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provveda alla modifica del Contratto a decorrere dalla nuova annualità.

02.03. Clausola di Recesso

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'Art (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
2. La Facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'Art (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata all'Assicuratore, ovvero nei casi di cui al Comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della Controproposta dell'Amministrazione.
3. Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede e corrisponde l'integrazione del premio.
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'Art. (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente e quello di esercizio del recesso.

02.04. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo e colpa grave

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso all'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli art. (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

02.05. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30/06/2018, con copertura dallo stesso data anche se la Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi entro i 45 giorni successivi. Il termine di compimento di 45 giorni resta valido per le successive scadenze annuali e per eventuali rinnovi, variazioni e regolazioni onerose. Decorso questo ulteriore termine l'assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

02.06. Modifiche dell'Assicurazione e forma di comunicazioni

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

02.07. Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di dare avviso a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

02.08. Denunce sinistri

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto, al Broker o alla Compagnia, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Settore competente. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

02.09. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

02.10. Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto

Dopo ogni sinistro e fino al 60^o giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere, anche parzialmente, dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Negli altri casi di anticipata risoluzione, sono dovuti alla Società, oltre ai premi scaduti e rimasti insoddisfatti, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione;

02.11. Periodo di assicurazione

La presente polizza decorre dalle ore 24.00 del 30/06/2018 e scadrà alle ore 24.00 del 30/06/2020. Il contratto cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo.

Salvo il diritto della contraente di chiedere ed ottenere una proroga di mesi 3 alle medesime condizioni tecniche ed economiche in corso per consentire l'espletamento della procedura di selezione dei servizi assicurativi ai sensi del D.Lgs 50/2016

02.12. Diritto di surrogazione

La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'Art.1916 C.C. nei confronti del conducente del veicolo danneggiato.

02.13. Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di discordanza tra le Condizioni Particolari, le Garanzie Aggiuntive, le eventuali Condizioni Speciali ed Annotazioni, le Condizioni Generali di Assicurazione, verrà considerata prevalente l'ipotesi interpretativa più estensiva e favorevole all'Assicurato.

02.14. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

02.15. Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Assicurato.

02.16. Riferimento alle Norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

03. CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

03.01. Attività esercitata dal Contraente

La CCIAA esercita le attività che gli competono istituzionalmente per legge, per regolamento, per delibere, determine, convenzioni, nulla escluso né eccettuato.

La CCIAA, può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine, nulla escluso né eccettuato.

L'Assicurato può svolgere l'attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di Terzi e/o subappaltatori in genere.

Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge e dal suo status giuridico.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto" "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

Sono equiparate all'Assicurato, a tutti gli effetti di polizza, anche le società controllate o collegate all'Assicurato, svolgenti attività rientranti in quanto sopradescritto.

La Società da atto di conoscere tutte le attività svolte dall'Assicurato e l'assicurazione opera perciò per tutte le attività esercitate, nulla escluso né eccettuato.

03.02. Oggetto dell'assicurazione

03.03. Descrizione del rischio

La garanzia è prestata per le autovetture e/o i veicoli utilizzati da Amministratori, Dipendenti e Segretario della CCIAA Maremma e Tirreno, propri o di terzi, purché non di proprietà del Contraente, per motivi di lavoro e servizio o durante l'espletamento del proprio mandato.

In caso di sinistro il Contraente si impegna a rilasciare dichiarazione scritta nella quale si attesti che al momento dell'evento il conducente era autorizzato all'uso dell'autovettura per motivi di servizio.

03.04. Rischi assicurati

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita dei veicoli assicurati dal presente contratto, e conseguenti a:

- a) incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine (INCENDIO);
- b) furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto e della rapina (FURTO);
- c) danni in genere avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (EVENTI SOCIO POLITICI);
- d) danni materiali e diretti, avvenuti in conseguenza di inondazioni, trombe d'aria, uragano, vento, tempesta, caduta di grandine e di neve, valanghe e slavine (EVENTI ATMOSFERICI);
- e) danni determinati da causa fortuita e violenta per effetto della circolazione, sia che questa avvenga su area pubblica che su area privata (KASKO).

03.05. Veicoli assicurati .

Ai fini della validità della garanzia si conviene:

- che la CCIAA è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi delle autovetture assicurate;
- che le missioni siano indicate in apposita documentazione, in possesso dei competenti uffici e redatta secondo le disposizioni regolamentari dell'Ente medesimo;
- che l'Ente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi dei veicoli assicurati, ma dovrà fornire a richiesta della Compagnia il numero e la identificazione anagrafica dei beneficiari di tale garanzia.

03.06. Massimali di garanzia

La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" fino alla concorrenza di Euro 20.000,00 fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

La garanzia Eventi atmosferici è prestata fino alla concorrenza di Euro 10.000,00

03.07. Impianti installati ed accessori Fono-Audio-Visivi

Si precisa che la garanzia comprende i danni ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato compresi anche l'eventuale radio ricetrasmittente, cronotachigrafo ed impianto antifurto e gli eventuali accessori fono-audiovisivi installati.

03.08. Rottura cristalli

La garanzia assicura le spese sostenute per sostituire i cristalli dei veicoli assicurati a seguito di rottura dei medesimi, comunque verificatisi,

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro.

03.09. Soccorso stradale.

La Società garantisce le spese sostenute per il trasporto o il traino dei veicoli assicurati, a seguito di un danno risarcibile ai sensi del presente contratto.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro.

03.10. Cose trasportate

La Società garantisce altresì i danni alle cose trasportate dai dipendenti del Contraente a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione di polizza.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 520,00 per sinistro.

03.11. Esclusioni relative alle garanzie Incendio; Furto e Kasko

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni, inondazioni, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività;
- b) determinati o agevolati da dolo del conducente, del contraente e/o assicurato;

- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate;

03.12. Esclusioni relative alla sola garanzia kasko

L'Assicurazione non comprende i danni:

- d) avvenuti per dolo o colpa grave quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore **o guidi in stato di ubriachezza** o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti; Ubriachezza o alterazione giudizialmente accertati;
- e) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o Assicurato e/o **Conducente**;
- f) determinati da vizi di costruzione;

03.13. Liquidazione dei danni

Danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro.

Danno parziale: liquidazione con degrado d'uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici, elettrici ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d'uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo).

Indennizzo IVA: qualora l'Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l'imposta sul valore aggiunto (IV A), l'indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta.

03.14. Rinuncia, diritto, surrogazione

Limitatamente alla garanzia Kasko, la Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell' Art. 1916 c.c. nei confronti del conducente del veicolo.

03.15. Estensione territoriale

La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, i paesi CEE ed è estesa a tutti gli stati per i quali è rilasciata la Carta Internazionale di Assicurazione (carta verde).

03.16. Regolazione premio

Entro 90 giorni da ogni scadenza annuale del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare, all'Impresa l'ammontare complessivo dei chilometri percorsi per trasferte affinché si possa procedere alla regolazione del premio.

La differenza (attiva o passiva) risultante dall'appendice di regolazione sarà versata dalle Parti entro 90 giorni dalla data di ricevimento del documento di regolazione da parte dell'Ente.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di congruaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più congruaglio).

03.17. Altre coperture assicurative

L'Ente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio per lo stesso rischio e quindi la polizza opererà indipendentemente dall'esistenza di altre stipulate.

03.18. Franchigie e scoperti

Le garanzie per i rischi Incendio, Furto, Eventi Socio Politici ed Eventi Atmosferici, vengono prestate con l'applicazione di una franchigia di Euro 150,00 e per il solo rischio Kasko con l'applicazione di uno scoperto del 10% ed un minimo non indennizzabile di Euro 150,00.

La Compagnia provvederà comunque a liquidare al danneggiato l'intero importo del sinistro, e a richiedere, con cadenza quadrimestrale, gli importi delle franchigie al Contraente.

Tale richiesta avverrà tramite il Broker a cui è affidato il contratto e il pagamento avverrà rispettando i tempi di cui alle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" .

03.19. Computo del premio

Si conviene che il computo del premio sia determinato in Euro _____ x Km.

Il premio viene anticipato dal Contraente in base ad un preventivo annuo, di Km 20.000. Pertanto il premio annuo finito è pari ad € _____

04. NORME DIVERSE

04.01. Coassicurazione e delega

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitesi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art.1911c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

04.02. Clausola broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla BNI Broker Net Italia S.r.l. che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.

Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente alla BNI Broker Net Italia S.r.l., che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell'art 118 del D. Lgs 209/2005 del pagamento così effettuato. Pertanto laddove la presente assicurazione sia appoggiato presso un agenzia, questa si impegna alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con il Broker e all'ottenimento della ratifica da parte della propria Compagnia prevista dall'Art 55 del regolamento ISVAP 5/2006

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come eseguita agli Assicuratori.

La BSI Broker Service Italia S.r.l. è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

Alla BNI Broker Net Italia S.r.l. verranno retrocesse dalla Compagnia commissioni per l'intermediazione pari al 7% di ogni premio imponibile.

04.03. Produzione di informazioni sui Sinistri

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro il 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, L'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato (standard digitale aperto tramite file modificabili (quindi non nella modalità sola di lettura) e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore

- la data di accadimento dell'evento

- la data della denuncia

- la tipologia dell'evento,

- la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto)

- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli

di seguito indicati:

a) sinistro agli atti, senza seguito;

b) sinistri liquidato, in data con liquidazione pari a €

c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a €.....

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 1per mille del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari ad 300euro.

3.l'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui comma 1

04.04. Obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti

Il contraente (stazione appaltante) e la Società (appaltatore) sono tenuti ad assolvere a tutti gli

obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'art 3 comma 5 della L. 136/2010 le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto devono essere effettuate avvalendosi di uno o più conti correnti accesi secondo le modalità stabilite dall'art 3 comma 1 L. 136/2010 riportando nella causale di pagamento il codice identificativo di gara (CIG) seguente _____. Ed ove obbligatorio il Codice Unico Progetto (CUP). Per i pagamenti effettuati all'intermediario assicurativo potranno essere utilizzati i conti correnti aperti ai sensi dell'art 117 D. Lgs 109/2005 come da indicazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari può determinare la risoluzione di diritto del presente contratto.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Fatto in Quattro originali a _____ il _____.

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

OFFERTA TECNICA

EVENTUALI MODIFICHE ALLA NORMATIVA:

BNi Broker Net Italia Srl

Denominazione sociale offerente :.....

Sede Legale :.....

Firma e qualifica :.....

Data :.....

OFFERTA ECONOMICA

Totale Km. Preventivati 20.000 X Euro a Km = Euro

Per complessivi:

Premio totale Euro di cui imposte

Riparto di coassicurazione:

-	-%
-	-%
-	-%
-	-%
-	-%

Denominazione sociale offerente :.....

Sede Legale :.....

Firma e qualifica :.....

Data :.....